

**CONFERENZA DEI COMUNI, DELLE COMUNITÀ MONTANE E
DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE REGIONALI PROTETTE**

(art. 16 della L.R. n. 12/2005)

Regolamento per il funzionamento della Conferenza

(approvato dalla Conferenza il 16 maggio 2005)

TITOLO I

ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA

- Art. 1 – Finalità e Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti Gestori delle Aree Regionali Protette, istituita ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 12/2005.
2. La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie trasferite alle Province attinenti il territorio e l'urbanistica.

- Art. 2 – Enti partecipanti alla Conferenza

1. Alla Conferenza partecipano i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Comunità Montane e degli Enti Gestori delle Aree Regionali Protette, o loro delegati.
2. Alla Conferenza partecipano altresì, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia, il Vice-Presidente e l'Assessore competente, se delegato.

- Art. 3 – Composizione della Conferenza

1. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Comunità Montane e degli Enti Gestori delle Aree Regionali Protette, o loro delegati, che hanno il diritto di partecipazione e di voto.
2. I Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, ad un'Unione di Comuni, o sul cui territorio insistono Aree Regionali Protette possono delegare il rappresentante di uno di tali Enti che quindi assume anche la somma dei voti dei Comuni deleganti in sede di Conferenza.
3. La delega deve essere conferita con atto scritto ad Assessore o Consigliere e può essere revocata. Essa può riguardare la partecipazione a una o più sedute della Conferenza.
4. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco o il Presidente della Comunità Montana e dell'Ente Gestore dell'Area Regionale Protetta è decaduto dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l'eventuale delega.

- Art. 4 – Organi della Conferenza

Sono Organi della Conferenza:

- il Presidente;
- l'Ufficio di Presidenza

- Art. 5 – Sede della Conferenza

La Conferenza ha sede presso la Provincia.

- **Art. 6 – Compiti e funzioni**

1. La Conferenza svolge i compiti e le funzioni di seguito indicati:
 - a) elegge il Presidente fra i suoi componenti;
 - b) individua le aree territorialmente omogenee allo scopo di organizzare i lavori della Conferenza;
 - c) nomina i rappresentanti delle aree territorialmente omogenee quali componenti dell'Ufficio di Presidenza;
 - d) approva il presente Regolamento;
 - e) svolge funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie attribuite alla Provincia attinenti il territorio e l'urbanistica.

TITOLO II

RAPPRESENTANZA NELLA CONFERENZA, PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE

- **Art. 7 – Rappresentanza della Conferenza**

La rappresentanza di voto attribuita a ciascun Comune, Comunità Montana ed Ente Gestore dell'Area Regionale Protetta, è determinata come da tabelle allegate, nel seguente modo:

- ◆ 40% in rapporto al territorio
- ◆ 60% in rapporto alla popolazione
- ◆ Comunità Montana: 5% dei voti complessivi dei Comuni di appartenenza, ai quali viene proporzionalmente dedotta tale quota.
- ◆ Ente Gestore dell'Area Regionale Protetta: 5% dei voti complessivi dei Comuni di appartenenza pesato, per ciascun Comune, in funzione del rapporto tra la superficie del Comune ricadente nell'Area Protetta e la superficie totale del Comune. La quota assegnata per ciascun Comune all'Area Protetta viene dedotta dalla quota complessiva del Comune.

- **Art. 8 – Partecipazione alle sedute**

1. Alla Conferenza partecipano di diritto i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Comunità Montane e degli Enti Gestori delle Aree Regionali Protette, o loro delegati.
2. Partecipano altresì, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia, il Vice-Presidente e l'Assessore competente, se delegato.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente della Conferenza, le relative funzioni sono svolte dal membro più anziano dell'Ufficio di Presidenza.
4. Alle sedute della Conferenza assiste il Segretario Generale della Provincia o dirigente della stessa appositamente delegato.
5. Dirigenti, funzionari ed esperti estranei alla Conferenza possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente della Conferenza, per fornire chiarimenti in relazione a specifiche competenze.
6. Possono intervenire Dirigenti e funzionari dell'Amministrazione Provinciale purché autorizzati dal Presidente della Provincia.
7. Possono essere altresì invitati a titolo consultivo altri Enti o soggetti pubblici.

- **Art. 9 – Convocazione della Conferenza**

1. Fino alla elezione del Presidente la Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.
2. Il Presidente convoca la Conferenza che si riunisce in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza; la convocazione in via ordinaria può essere in prima o seconda convocazione.

3. Per le convocazioni può essere utilizzato ogni mezzo di trasmissione, anche telematico, che documenti l'invio almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve contenere inoltre la data della seconda convocazione, l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è comunicato anche al Presidente della Provincia.
4. Le sedute straordinarie sono convocate per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedono una trattazione speciale.
5. La convocazione può essere richiesta per iscritto da almeno un quarto, in termini numerici, degli Enti e dal Presidente della Provincia.
6. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno; la convocazione è disposta dal Presidente entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta deve svolgersi entro i successivi quindici giorni.
7. Le sedute della Conferenza si svolgono presso la sede della Provincia, salvo che il Presidente disponga altrimenti.

- **Art. 10 – Ordine del giorno**

1. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente.
2. Almeno tre giorni prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria a disposizione dei rappresentanti.
3. Su richiesta motivata del Presidente o di uno o più componenti, la Conferenza può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

- **Art. 10 bis**

Sono istituite le “Conferenze di ambito territoriale” in ogni area omogenea, composte dai Sindaci e dai Presidenti delle Comunità Montana e degli Enti Gestori delle Aree Regionali Protette, o loro delegati.

Coordinatori delle stesse sono i rappresentanti eletti dell'area omogenea nell'Ufficio di Presidenza, i quali provvedono a convocare i componenti, ivi compresi i rappresentanti della Provincia.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- **Art. 11 – Apertura delle sedute e numero legale**

1. In prima convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente almeno un terzo dei voti rappresentati dagli Enti, calcolati con riferimento a quanto previsto dall'art. 7. In seconda convocazione la Conferenza è validamente costituita quando è presente un quarto dei voti rappresentati dagli Enti, calcolati con riferimento a quanto previsto dall'art. 7.
2. Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, apre la seduta.
3. I lavori della seduta della Conferenza sono presieduti dal Presidente che pone ai voti le proposte di deliberazione e proclama l'esito della votazione.

- **Art. 12 – Svolgimento delle sedute**

1. Le sedute della Conferenza sono pubbliche.
2. Prima di procedere all'esame degli argomenti, si approva il verbale della riunione precedente.
3. Sul processo verbale non è concesso prendere la parola se non per proporre rettifiche o integrazioni al verbale stesso.
4. In caso di discussione o di contestazione, la Conferenza decide con votazione per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente.
5. Approvato il verbale della seduta precedente, la Conferenza passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ogni Ente può presentare emendamenti scritti alle proposte di deliberazione.
6. Ogni proposta viene messa in votazione dal Presidente che ne proclama l'esito.

- **Art. 13 – Rinvio e ritiro degli argomenti iscritti all'ordine del giorno**

1. Ogni Ente partecipante ha facoltà di chiedere il ritiro o il rinvio, per ulteriori approfondimenti, di un argomento iscritto all'ordine del giorno; la richiesta viene valutata dalla Conferenza che decide a maggioranza semplice.

- **Art. 14 – Votazioni**

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese.
2. Il Presidente dichiara il risultato della votazione e l'adozione delle decisioni che viene approvata a maggioranza dei votanti. Per ogni decisione si dovrà menzionare il numero di voti favorevoli e contrari, nonché gli astenuti.

3. In caso di irregolarità accertate, il Presidente invalida la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
4. Ogni rappresentante ha diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento, consegnando il testo scritto, nonché di motivare la propria espressione di voto, chiedendo che la stessa venga inserita, a cura del segretario, nel testo della deliberazione.

- **Art. 15 – Verbale della seduta**

1. Il verbale di ogni riunione, redatto dal segretario, è costituito dal processo verbale e dalla raccolta dei testi integrali della parte dispositiva delle decisioni, con l'indicazione del numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta; deve contenere altresì i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
2. I verbali delle riunioni sono trasmessi entro dieci giorni al Presidente della Provincia.

TITOLO IV

COMPITI DELLA STRUTTURA DELLA CONFERENZA

- **Art. 16 – Attribuzioni al Presidente della Conferenza**

1. Il Presidente:

- a) convoca e presiede la Conferenza secondo quanto previsto dall'art. 9 e ne firma i verbali;
- b) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;
- c) rappresenta la Conferenza e adotta tutte le iniziative raccomandate dalla Conferenza;
- d) trasmette gli atti fondamentali e i verbali della Conferenza al Presidente della Provincia;
- e) esercita le funzioni che gli sono demandate dalla Conferenza.

- **Art. 17 – Ufficio di Presidenza**

1. La Conferenza procederà alla nomina dei componenti elettivi dell'Ufficio di Presidenza.
2. Tenendo conto della necessità di garantire equa rappresentatività alle diverse realtà territoriali (tabella allegata), l'Ufficio di Presidenza è così composto:
 - ◆ un componente per ogni area omogenea eletto con votazioni separate cui partecipano esclusivamente i rappresentanti dell'area omogenea di appartenenza, purché non aventi diritto a designare direttamente un componente l'Ufficio di Presidenza (Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti), Aree Regionali Protette escluse;
 - ◆ un componente per ogni Comune avente popolazione superiore a 10.000 abitanti designato dal Sindaco del Comune medesimo;
 - ◆ un componente per le Aree Regionali Protette, eletto con votazione separata cui partecipano esclusivamente i rappresentanti delle Aree Regionali Protette stesse.
3. Il Presidente della Conferenza rappresenta anche l'area omogenea di appartenenza o il Comune superiore a 10.000 abitanti, o le Aree Regionali Protette.

- **Art. 18 – Elezione del Presidente**

Il Presidente è eletto dalla Conferenza, successivamente alla nomina dell'Ufficio di Presidenza, e scelto tra i componenti dello stesso.

- **Art. 19 – Compiti dell’Ufficio di Presidenza**

1. Coordina l’attività della Conferenza e svolge tutte quelle funzioni che non siano espressamente riservate alla Conferenza dalla legge, dal presente regolamento e non rientrino nelle competenze del Presidente e del Responsabile della Segreteria tecnico-operativa.
2. Formula proposte organizzative quali incontri per le aree omogenee o approfondimenti tematici.

- **Art. 20 – Convocazione dell’Ufficio di Presidenza**

1. Il Presidente convoca l’Ufficio di Presidenza di norma con cadenza mensile. In caso di sua assenza o per sua delega l’incarico viene assunto dal membro più anziano.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente sede, data e ora della riunione, nonché l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.
3. L’avviso deve essere spedito almeno sette giorni prima della data della riunione.
4. In caso d’urgenza, la convocazione è effettuata con ogni mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva conoscenza ai componenti.

- **Art. 21 – Svolgimento delle sedute dell’Ufficio di Presidenza**

1. Le sedute non sono pubbliche.
2. Per la validità delle sedute e delle decisioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
3. Alle sedute, in qualità di Segretario, partecipa il Segretario Generale della Provincia o dirigente dallo stesso delegato.
4. Alle sedute debbono essere invitati i Sindaci e Presidenti, o loro delegati, dei Comuni e delle Comunità Montane e delle Aree Regionali Protette, su argomenti specifici che interessino i territori di appartenenza. I Sindaci ed i Presidenti delle Comunità Montane e delle Aree Regionali Protette hanno diritto d’intervento e di far verbalizzare i loro pareri ed osservazioni.
5. I rappresentanti delle aree omogenee, nell’esprimere le loro posizioni, debbono far verbalizzare se le stesse siano o meno espressioni di indicazioni della Conferenza di ambito territoriale di appartenenza.

- **Art. 22 – Costituzione della Segreteria tecnico-operativa**

1. La Segreteria tecnico-operativa è assicurata dalla Provincia.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario Generale della Provincia o da un dirigente dallo stesso delegato.

- **Art. 23 – Compiti della Segreteria tecnico-operativa**

1. La Segreteria tecnico-operativa svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico.

- **Art. 24 – Responsabile della Segreteria tecnico-operativa**

1. Il Segretario, in particolare, è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, decisioni.
2. Il Segretario o suo dirigente delegato partecipa, assolvendo le relative funzioni, anche alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

- **Art. 25 – Commissioni consultive**

1. Per lo studio di determinate materie o approfondimenti tematici che comportano valutazioni che prescindono dalle aree territoriali omogenee, la Conferenza può costituire Commissioni consultive.
2. Nell'istituzione di tali Commissioni devono essere previsti obbligatoriamente gli obiettivi e la relativa durata.
3. Possono far parte di tali Commissioni esclusivamente i rappresentanti degli Enti partecipanti alla Conferenza.
4. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare esperti e funzionari.

TITOLO V

NORME FINALI

- **Art. 26 – Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento può essere modificato da parte della Conferenza su proposta dell'Ufficio di Presidenza o di almeno un quarto degli Enti.

- **Art. 27 – Norma finale di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano le norme previste dalla vigente legislazione, in quanto applicabili.